

QUESITI SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALER BG-LC-SO

QUESITO N. 1

Buongiorno,
siamo con la presente a chiedere gentilmente di fornirci il progetto di servizio citato all'art. 6 del disciplinare.

RISPOSTA N. 1

Il progetto di servizio è rappresentato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

QUESITO N. 2

Facciamo riferimento alla procedura in oggetto ed in particolare all'offerta economica, per chiedere di confermare che, conformemente alle disposizioni del codice degli appalti (art. 95 comma 10 D. lgs.50/2016) come recentemente sancito nelle sentenze T.A.R. Lazio-Roma, n. 7042/2017, T.R.G.A. Trentino Alto Adige n.143/2017, Cons. Stato n. 3857/2017, Cons. Stato, n. 3139/2016 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1051/2016, TRGA di Trento - Sez. Unica - n. 319 del 01/12/2017 - non devono essere indicati né gli oneri aziendali relativi alla sicurezza interna né tantomeno i costi relativi alla manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale.

RISPOSTA N. 2

Laddove il concorrente ritenga che il servizio di brokeraggio abbia natura intellettuale, in linea con la giurisprudenza citata, può omettere di indicare gli oneri e costi manodopera.

QUESITO N. 3

Buongiorno,
si chiede di confermare che, conformemente al Comunicato del Pres. ANAC del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni ex art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 possano essere rese dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'articolo 80 comma 3.
Si chiede altresì l'elenco delle polizze con relativi premi e scadenze al fine di una migliore valutazione dell'offerta economica.

RISPOSTA N. 3

Il concorrente potrà rilasciare le dichiarazioni ex art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 in conformità della normativa vigente e alle eventuali interpretazioni da parte di ANAC.
I concorrenti sono tenuti alla formulazione dell'offerta unicamente sulla base degli atti di gara.

QUESITO N. 4

Spett.le Ufficio,
si chiede conferma, che in conformità con quanto disposto dal Comunicato del Presidente Anac del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni relative al possesso del requisito di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, riferite a tutti i soggetti indicati dai commi 2 e 3 dell'art. 80, possono essere rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa concorrente per quanto di sua conoscenza.

RISPOSTA N. 4

Il concorrente potrà rilasciare le dichiarazioni ex art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 in conformità della normativa vigente e alle eventuali interpretazioni da parte di ANAC.

QUESITO N. 5

buongiorno, con la presente chiediamo:
-conferma che il valore dell'offerta economica è compreso tra 13,99 e 10,00. In caso negativo si chiede cortesemente di specificare il range delle percentuali ammesse;
-conferma che il requisito di cui al punto e) art.9 del disciplinare di gara (gestione di premi annui pari a 900.000€ per un contratto di brokeraggio) sia riferito a ognuno dei tre anni o basta che sia riferito a un solo anno del triennio.

RISPOSTA N. 5

Si conferma che il valore economico dell'offerta deve essere compreso tra 13,99 e 10,00.

Per quanto attiene al requisito di cui al punto e) art.9 del disciplinare di gara, lo stesso può essere riferito anche ad un solo anno del triennio.

QUESITO N. 6

Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo con la presente a chiedervi di precisare quanto segue:

- con riferimento alla formulazione dell'offerta economica, Vi chiediamo, in primo luogo, di confermarci che debba essere indicata un'aliquota unica relativamente a tutti i rami (diversamente da quanto previsto nel modello allegato) e, in secondo luogo, di confermarci che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di servizi di natura intellettuale, i costi relativi alla sicurezza ed alla manodopera non debbano essere indicati dai partecipanti alla procedura;
- al fine della corretta formulazione dell'offerta tecnica ed economica, di voler pubblicare il dettaglio dei premi annui pagati dal vostro rispettabile Ente;
- con riferimento agli artt. 9 e 10 del Disciplinare di gara, relativamente alla dichiarazione di insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., Vi chiediamo conferma del fatto che, come previsto dalla più recente giurisprudenza sul tema, la stessa possa essere resa dal soggetto che sottoscrive la documentazione di gara, in nome e per conto di tutti i soggetti previsti dalla normativa, per quanto a propria diretta conoscenza.

RISPOSTA N. 6

-Laddove il concorrente ritenga che il servizio di brokeraggio abbia natura intellettuale, in linea con la giurisprudenza citata, può omettere di indicare gli oneri e costi manodopera.

-I concorrenti sono tenuti alla formulazione dell'offerta unicamente sulla base degli atti di gara.

-Il concorrente potrà rilasciare le dichiarazioni ex art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 in conformità della normativa vigente e alle eventuali interpretazioni da parte di ANAC.

QUESITO N. 7

Con riferimento alla procedura in oggetto, avendo interesse a partecipare, siamo cortesemente a chiedere chiarimenti.

L'ART. 10 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA: 1) PLICO A “DOCUMENTI E DICHIARAZIONI” del Disciplinare di Gara richiede, al secondo bullet, la presentazione di “dichiarazioni ex art. 80 commi 1 e 2 d.lgs. 50/2016, firmate digitalmente, (attenendosi preferibilmente allo schema di dichiarazione allegata al presente invito) da parte di ciascuno dei soggetti indicati nello stesso art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016”. Tale previsione viene ribadita nel modello messo a disposizione dell'Azienda “dic.80.pdf”, nonché all'interno del medesimo Disciplinare di Gara all'ART. 9, “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”. Siamo pertanto a chiedere conferma che, come affermato nelle pronunce del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. I, 26.04.2017, n. 767 e T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. III, 2.02.2017, n. 234, si possa produrre una dichiarazione singola resa e sottoscritta solo dal legale rappresentante in nome e per conto dei soggetti citati dall'art. 80, comma 3.

Inoltre siamo a chiedere conferma che l'offerta economica sia come disciplinata dall'art. 10 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA: 3) PLICO C “OFFERTA ECONOMICA”, ovvero che il valore offerto debba essere inferiore alla base d'asta (14,00% e non 13,00% come indicato all'art. 4 PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE) e che lo stesso non possa essere inferiore a 10,00%

RISPOSTA N. 7

Il concorrente potrà rilasciare le dichiarazioni ex art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 in conformità della normativa vigente e alle eventuali interpretazioni da parte di ANAC.

Si conferma che il valore economico dell'offerta deve essere compreso tra 13,99 e 10,00.

QUESITO N. 8

Buongiorno,

si chiede di precisare il contenuto dell'offerta economica.

Nel disciplinare di gara (plico C "offerta Economica") viene infatti prima richiesto di indicare la percentuale di provvigione offerta (con massimo due cifre decimali) e poi viene richiesto di indicare il prezzo (in euro) offerto. Si chiede dunque di specificare quale dei due valori occorre indicare nell'offerta economica.

Si chiede altresì di confermare che la percentuale di provvigione minima sia pari a 10,00, come indicato nel medesimo punto.

Si ravvisa inoltre un'incongruenza nella formula prevista per il calcolo del punteggio dell'offerta stessa.

"Ri" è infatti dato dalla Base d'asta meno il prezzo offerto dal concorrente i-esimo. R-best invece è il solo valore del ribasso dell'offerta più conveniente e non è dato dalla Base d'asta meno il prezzo più basso offerto.

RISPOSTA N. 8

Si conferma che il valore economico dell'offerta deve essere compreso tra 13,99 e 10,00.

Rbest, come indicato da disciplinare, rappresenta il valore del ribasso dell'offerta più conveniente.

QUESITO N. 9

Spett.le Ufficio

in assenza, del citato "progetto di servizio", si chiede conferma che il valore della cauzione provvisoria (da calcolarsi nel valore del 2% dell'importo complessivo a base di gara) sia pari ad euro 2.000.

RISPOSTA N. 9

Si conferma.

QUESITO N. 10

Facciamo riferimento alla procedura in oggetto per chiedere di confermare che:

1. Le dichiarazioni ex art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. possano essere rese dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, in carica e cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, conformemente al Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017

2. Conformemente alle disposizioni del codice degli appalti (art. 95 comma 10 D. lgs.50/2016) come recentemente sancito nelle sentenze T.A.R. Lazio-Roma, n. 7042/2017, T.R.G.A. Trentino Alto Adige n.143/2017, Cons. Stato n. 3857/2017, Cons. Stato, n. 3139/2016 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1051/2016, TRGA di Trento - Sez. Unica - n. 319 del 01/12/2017 - non devono essere indicati né i costi relativi alla sicurezza né tantomeno i costi relativi alla manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale.

RISPOSTA N. 10

Il concorrente potrà rilasciare le dichiarazioni ex art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 in conformità della normativa vigente e alle eventuali interpretazioni da parte di ANAC.

Laddove il concorrente ritenga che il servizio di brokeraggio abbia natura intellettuale, in linea con la giurisprudenza citata, può omettere di indicare gli oneri e costi manodopera.

QUESITO N. 11

Spett.le Ufficio,

trattandosi di un servizio di natura intellettuale, si chiede conferma che nell'offerta economica non devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza, alla luce della modifica introdotta dal correttivo all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, come recentemente sancito nelle sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1051/2016; T.R.G.A. Trentino -Alto Adige, n. 143/2017; T.A.R. Lazio n. 7042/2017.

RISPOSTA N. 11

Laddove il concorrente ritenga che il servizio di brokeraggio abbia natura intellettuale, in linea con la giurisprudenza citata, può omettere di indicare gli oneri e costi manodopera.